

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 27/12/2012**

**N° Delibera: 134**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: DELIBERA C.C. N. 22 DEL 13.10.2011 AVENTE AD OGGETTO "INDIRIZZI ALL'UTC CIRCA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO - LEGGE 47/85 E LEGGE 724/94" - PROROGA TERMINI PER RICHIESTA ESAME DELLE ISTANZE DI CONDONO.**

L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	BUONO SERGIO	Assessore	Assente
3	GAUDIOSO DIONIGI	Assessore	Presente
4	VACCA ALESSANDRO	Assessore	Presente
5	ZANGHI MARIO	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che con delibera di C.C. n. 22 del 13.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono stati dettati indirizzi all'Ufficio Tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94;

- che con la suddetta delibera è stato tra l'altro:

o preso atto che è stato sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Barano d'Ischia, l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania e la Soprintendenza BAP SPAE di Napoli e Provincia il Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi abusivi realizzati nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94;

o preso altresì atto che detto Piano, acquisito in data 17.03.2004 al protocollo comunale n. 2518, è stato redatto in attuazione del Protocollo di intesa del 25.7.2001 ed è costituito dai seguenti elaborati e documenti:

Tavola n. 1 – Punti strade e Sentieri, di elevata panoramicità;

Tavola n. 2 – Zonizzazione;

Tavola A – Individuazione planimetrica degli abusi;

Tavola B - Individuazione planimetrica degli abusi;

Tavola C - Individuazione planimetrica degli abusi;

Tavola D - Individuazione planimetrica degli abusi;

Norme tecniche di attuazione;

o stabilito che il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio ai sensi delle LL. nn. 47/85 e 724/94, dovrà essere condotto in conformità a quanto previsto dal suddetto Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica;

o preso atto sulla scorta della modifica legislativa in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nonché delle recenti pronunce giurisprudenziali, la procedura cui fa riferimento l'art. 4 del predetto "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica" va riformulata ope legis secondo la nuova disciplina (entrata in vigore dal 1° gennaio 2010) delineata dall'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm. ed ii.;

o stabilito che, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi alla definizione di tutte le domande di condono ex art. 31 della L. 47/85 ed art. 39 della L. 724/94, la G.M. con propria deliberazione definisca una "procedura semplificata" che garantisca l'istruttoria delle pratiche e l'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del

D.Lgs. 42/04 in tempi brevi, adottando un modello – predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale - di autocertificazione ed autodichiarazioni da rendere sotto la responsabilità penale del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 45-46 del D.P.R. 445/2000;

o che la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione dell'intero Comune;

o che l'art. 9 della L.R. n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge del 28/2/1985, n° 47, capo IV, ed alla legge del 23/12/1994, n° 724 art. 39, al comma 1 ha disposto che le domande di sanatoria presentate ai sensi della L.47/1985 e 724/1994 debbano essere definite entro il 31/12/2006;

o che trascorso il predetto termine del 31/12/2006, il cittadino potrebbe ottenere il titolo edilizio in sanatoria, in via amministrativa presso l'Amministrazione o presso l'organo sostitutivo, oppure in via giudiziaria, richiedendo al Giudice ordine di rilascio del provvedimento da parte della P.A.;

o che il medesimo art. 9, al comma 2, ha disposto che per consentire rapidamente le definizioni dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'Ufficio comunale competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, una dichiarazione sostitutiva;

o che l'art. 7 della citata L.R. n° 10/2004 rubricato "Definizione delle domande di condono edilizio" dispone che le domande di sanatoria presentate ai sensi della Legge n° 326/2003, sono definite dai Comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro 24 mesi dalla presentazione delle stesse, e prevede che decorso tale termine si applichino le disposizioni di cui all'art. 4 della LR. 28.11.2001 n. 19;

o che l'avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;

o che occorre prendere atto che il contenzioso sorto con riferimento alla L. 326/2003 (concluso con le decisioni della Corte Costituzionale nn.ri 196, 198 e 199/2004), con riferimento alla L.R. Campania n. 10/2004 (risolto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2006, depositata il 10.2.2006 e pubblicata sulla G.U. il 15.2.2006), ha creato notevoli dubbi circa la portata applicativa e la corretta interpretazione delle norme, determinando un rallentamento nella definizione delle procedure, considerata la necessità di garantire modalità e criteri uniformi per l'esame delle domande;

o che è peraltro evidente che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono coincide con quello dell'Amministrazione al fine di compiere la

definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune di Barano d'Ischia le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria, e di conguaglio di oblazione (per effetto del Comma 41 dell'art. 32 della L. n° 326/2003, che ha disposto che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo sia introitato dai Comuni);

o che il D.P.R. 445/2000, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;

o che tale indirizzo generale trova peraltro applicazione specifica, nella materia del Condono Edilizio, nell'art. 39, comma 4, della L. 724/1994 e nell'art. 9, comma 2 della L.R. n° 10/2004;

o che in base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare o di fare attestare ad un tecnico di fiducia, sotto la propria responsabilità o sotto la responsabilità di un tecnico di fiducia, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sia del cittadino stesso e/o suo tecnico di fiducia, nonché l'obbligo della P.A. di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla legge.

VISTA:

la delibera di G.C. N. 123 DEL 22.11.2011 con la quale è stato stabilito che:

o è opportuno semplificare i procedimenti amministrativi connessi alla definizione delle domande di condono, estendendo la procedura di cui all'art. 9, comma 2, della Legge regionale n° 10/2004, a tutti i richiedenti il condono che non abbiano proposto la dichiarazione sostitutiva;

o che tale scelta operativa consente all'Amministrazione, con la collaborazione dei cittadini, di ottenere in tempi brevi certezza delle situazioni giuridiche, salvo l'eventuale esito negativo conseguente ai controlli;

o che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, dovrà attivare i controlli a campione, delle dichiarazioni rese;

o che all'esito negativo dei controlli si revocherà il provvedimento e si inoltrerà denuncia all'A.G. Penale e si segnalerà l'illecito al Servizio Antiabusivismo del Comune;

o che sia opportuno, sulla base della normativa sopra richiamata e delle premesse precedentemente riportate, dare ampia pubblicità alla presente delibera;

o che la suindicata forma di pubblicità costituisce avvio di procedimento ex art. 8 comma 3 e ss. L. 241/1990 e ss. mm. ed ii., e nel contempo rappresenta a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione;

o che decorso il termine del 31.12.2012 ai cittadini, i quali non hanno provveduto all'invito di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare, a partire dal 01.01.2013 ed entro la data del 30.03.2013, l'allegata modulistica e tale adempimento costituisce comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 ss. L. 241/1990, e nel contempo rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi del penultimo periodo del comma 4 dell'art. 39 della L. 724/1994 come modificato dall'art. 2, comma 37 lett. d della Legge 662/1994 (La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione), per cui l'omessa produzione dell'autocertificazione di cui alla presente delibera entro 90 giorni dalla notifica della modulistica costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento, e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'originaria istanza di condono;

o che per le pratiche già integrate secondo quanto previsto dal Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi abusivi realizzati nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94 sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Barano d'Ischia, l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania e la Soprintendenza BAP SPAE di Napoli e Provincia in attuazione del Protocollo di intesa del 25.7.2001, nonché per le pratiche presentate a seguito della delibera di C.C. n. 22 del 13.10.2011, se non integrate con la procedura prevista dalla presente deliberazione, l'attività istruttoria sarà condotta dal personale dell'Ufficio Tecnico;

o che dalla data di adozione del presente atto deliberativo, i criteri e le modalità di istruttoria delle pratiche di condono edilizio ex L. 47/85 e L. 724/94 sono esclusivamente quelle previste dalla presente delibera;

o che l'allegato 1 alla legge n° 326/2003 al paragrafo «procedura per la sanatoria edilizia», prevede che « [...] l'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31/12/2006 secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione[...];

o che al fine di consentire ai cittadini il corretto versamento a saldo degli oneri concessori dovuti, ai sensi della L. 326/03 e L.R. 10/04, entro la data prevista dalla L. 326/2003, è necessario determinarne la modalità di calcolo;

o che la L.R. n° 10 del 18/11/2004 all'art. 6, comma 3 prevede, ai sensi del comma 34 dell'art. 32 della L. 326/2003, che «gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente»;

o che il comma 40 dell'art. 32 della L. 326/03 stabilisce, inoltre, che «all'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, ai sensi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04, può essere determinato dall'Amministrazione Comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all'art. 2, comma 46, della Legge 23 dicembre 1996, n° 66 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario[...]»;

Ritenuto opportuno prorogare il termine del 31.12.2012 per l'integrazione da parte dei privati cittadini delle predette istanze di condono presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94, al fine di poter dare maggior tempo ai cittadini di produrre tutta la documentazione indispensabile alla definizione delle istanze di condono;

Visto:

- gli artt. 31 e ss. della L. 47 del 28/2/1985 (“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”);
- la L. 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi”);
- l'art. 39 della L. 23/12/1994 n° 724 e s.m.e i. (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”);
- l'art. 2, comma 38 della L. 23/12/1996 n° 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”);
- la legge n° 127 del 15/5/1997 e s.m.e i. (“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”);
- il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.e i. (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”);
- il D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia edilizia”);
- l'art. 32 della Legge n° 326 del 24/11/2003 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n° 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”);
- la L.R. n° 10 del 18/11/2004 (“Norme sulla sanatorio degli abusi edilizi di cui al D.L. 30/9/2003 n° 269, art. 32 così come modificata dalla legge di conversione 24/11/2003 n° 326”) e successivamente all'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n° 49/2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.EE.LL.); Visto i pareri espressi ex art. 49 del D. L.vo 267/2000; Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione con rilascio del provvedimento formale delle domande di sanatoria presentate ai sensi della L. 47/85 e della L. 724/94, a seguito dell'avviso pubblico, attraverso il sito Internet del Comune di Barano d'Ischia, a mezzo stampa locale nonché attraverso altri mezzi di diffusione, devono presentare il modello entro la data del 31.12.2014;
3. di dare atto che decorso il termine del 31.12.2014 ai cittadini, i quali non hanno provveduto all'invito di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare, a partire dal 01.01.2015, l'allegata modulistica e tale adempimento costituisce comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 ss. L. 241/1990, e nel contempo rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi del penultimo periodo del comma 4 dell'art. 39 della L.724/1994 come modificato dall'art. 2, comma 37 lett. d della Legge 662/1994, per cui l'omessa produzione dell'autocertificazione di cui alla presente delibera entro 90 giorni dalla notifica della modulistica costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento, e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'originaria istanza di condono;
4. di stabilire che per le pratiche già integrate secondo quanto previsto dal Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi abusivi realizzati nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94 sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Barano d'Ischia, l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania e la Soprintendenza BAP SPAE di Napoli e Provincia in attuazione del Protocollo di intesa del 25.7.2001, nonché per le pratiche presentate a seguito della delibera di C.C. n. 22 del 13.10.2011, se non integrate con la procedura prevista dalla presente deliberazione, l'attività istruttoria sarà condotta dal personale dell'Ufficio Tecnico;
5. di stabilire che dalla data di adozione del presente atto deliberativo, i criteri e le modalità di istruttoria delle pratiche di condono edilizio ex L. 47/85 e L. 724/94 sono esclusivamente quelle previste dalla delibera n. 123 del 22.11.2011;
6. di stabilire controlli a campione delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio informatico, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine del 31.12.2015 e consistano nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;

7. di demandare al Responsabile del Servizio i consequenziali provvedimenti;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

9. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



